

**REGOLAMENTO (CE) N. 2203/2004 DELLA COMMISSIONE,****del 21 dicembre 2004****recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

numero di aziende contabili stabilito nell'allegato I per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia e il Lussemburgo al fine di mantenere le attuali dimensioni del campione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE <sup>(1)</sup> in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 6, paragrafo 2,

(4) Occorre adeguare il numero delle aziende contabili per circoscrizione in Svezia, in considerazione delle modifiche apportate ai confini tra le circoscrizioni.

(5) È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1859/82.

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 1859/82 <sup>(2)</sup> fissa il numero di aziende contabili per circoscrizione. Il numero di aziende contabili da selezionare per circoscrizione può essere superiore o inferiore al numero fissato nel limite del 20 % di questo numero, senza che tale scarto possa comportare una diminuzione del numero totale di aziende contabili per Stato membro.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(2) Per agevolare la gestione finanziaria di tale misura, nel regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole <sup>(3)</sup>, è inserito un limite per Stato membro del numero di schede aziendali debitamente compilate ammissibili al finanziamento comunitario. Per motivi di chiarezza e di coerenza, è opportuno che il regolamento (CEE) n. 1859/82 tenga conto di tale modifica. È opportuno continuare a consentire una certa flessibilità riguardo al numero di aziende contabili per circoscrizione, a condizione che sia rispettato il numero totale di aziende contabili dello Stato membro di cui trattasi.

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1859/82 è così modificato:

1) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 3*

Il numero delle aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione è fissato nell'allegato I.

(3) Tenuto conto del limite per Stato membro del numero totale di schede contabili debitamente compilate ammissibili al finanziamento comunitario, occorre adeguare il

Il numero di aziende contabili da selezionare per circoscrizione può essere superiore o inferiore al numero che figura nell'allegato I nel limite del 20 % di questo numero, a condizione che sia rispettato il numero totale di aziende contabili dello Stato membro di cui trattasi.»

<sup>(1)</sup> GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 97).

<sup>(2)</sup> GU L 205 del 13.7.1982, pag. 40. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 730/2004 (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 8).

<sup>(3)</sup> GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1388/2004 (GU L 255 del 31.7.2004, pag. 5).

2) L'allegato I è modificato in conformità con l'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica per l'esercizio contabile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2004.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 è modificato come segue:

a) La parte relativa al Belgio è sostituita dalla seguente:

341	«BELGIO Vlaanderen	720
342	Bruxelles-Brussel	—
343	Wallonie	480
Totale Belgio		1 200»

b) La parte relativa alla Danimarca è sostituita dalla seguente:

«370	DANIMARCA	2 250»
------	-----------	--------

c) La parte relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

	«GERMANIA	
010	Schleswig-Holstein	450
020	Hamburg	50
030	Niedersachsen	980
040	Bremen	—
050	Nordrhein-Westfalen	790
060	Hessen	440
070	Rheinland-Pfalz	600
080	Baden-Württemberg	740
090	Bayern	1 150
100	Saarland	80
110	Berlin	—
112	Brandenburg	240
113	Mecklenburg-Vorpommern	180
114	Sachsen	280
115	Sachsen-Anhalt	190
116	Thüringen	190
Totale Germania		6 360»

d) La parte relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:

	«FRANCIA	
121	Île-de-France	170
131	Champagne-Ardenne	400
132	Picardie	300
133	Haute-Normandie	160
134	Centre	450
135	Basse-Normandie	220
136	Bourgogne	380
141	Nord-Pas-de-Calais	310
151	Lorraine	230
152	Alsace	180
153	Franche-Comté	230
162	Pays de la Loire	490

163	Bretagne	540
164	Poitou-Charentes	360
182	Aquitaine	500
183	Midi-Pyrénées	480
184	Limousin	200
192	Rhône-Alpes	450
193	Auvergne	360
201	Languedoc-Roussillon	400
203	Provence-Alpes-Côte d'Azur	360
204	Corse	150
Totale Francia		7 320»

e) La parte relativa al Lussemburgo è sostituita dalla seguente:

«350	LUSSEMBURGO	360»
------	-------------	------

f) La parte relativa alla Svezia è sostituita dalla seguente:

	«SVEZIA	
710	Pianure della Svezia centromeridionale	680
720	Zone forestali e agroforestali della Svezia centromeridionale	215
730	Zone della Svezia settentrionale	105
Totale Svezi		1 000»